

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZUCCALA'

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227):

PRESIDENTE	Pag. 89, 90, 92, 93, 95, 96, 99 101, 102, 103, 104, 105, 106
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
COPPOLA	104
DE MATTEIS, <i>relatore</i>	90, 92, 93, 95, 101, 102 103, 104, 105, 106
FILETTI	93, 94, 95, 102, 104
FOLLIERI	91, 101, 102, 105, 106
GALANTE GARRONE	93, 94, 96, 100, 101, 102, 103, 105
LUGNANO	96, 102
MANNIRONI	90, 92, 93, 94, 95, 98, 99
MARIS	91, 93, 97, 98, 100, 101 102, 103, 104, 105, 106
PETRONE	102
SALARI	91, 94, 98, 99, 104
TROPEANO	90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Colella, Coppola, Dal Falco, De Matteis, Falcucci, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Galante Garrone,

Lugnano, Maccarrone Pietro, Mannironi, Maris, Petrone, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano, Valsecchi Pasquale, Venturi e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Terracini e Leone sono sostituiti rispettivamente dai senatori Mammucari e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Amadei.

V E N T U R I , *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria ».

Da la parola al sottosegretario Amadei perchè chiarisca le perplessità manifestate

nel corso della precedente seduta dai commissari del Gruppo comunista su taluni punti del provvedimento in esame.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La discussione che si è svolta ieri sera venne interrotta, per la verità, per colpa principale di chi vi parla, il quale per un momento rimase confuso e, direi, quasi irretito dalla dialettica del senatore Tropeano. Questi, infatti, pose delle domande che misero il rappresentante del Governo in imbarazzo proprio a causa della sua disattenzione, della quale ancora una volta chiede scusa agli onorevoli senatori: in effetti per rispondere a quei quesiti sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale i problemi posti innanzi dal senatore Tropeano apparivano già risolti. Oggi comunque, avendo attinto ulteriori informazioni — del resto già diligentemente richieste dal relatore, senatore De Matteis — posso dichiarare che con i suoi 325 medici incaricati, l'Amministrazione della giustizia è in grado di assicurare il servizio sanitario per tutti gli istituti di prevenzione e pena.

P R E S I D E N T E . Poichè, come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta avevamo chiusa la discussione generale, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

PERSONALE SANITARIO INCARICATO

CAPO I

MEDICI INCARICATI

SEZIONE 1ª

Norme generali

Art. 1.

Qualifica

I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena,

i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

M A N N I R O N I . Desidererei conoscere l'esatto significato dell'ultimo comma dell'articolo in esame, che recita « Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena ». Ora, di quali regolamenti si tratta? Di quelli sanitari o di quelli carcerari in genere? Ed in tal caso, in che modo i medici di cui ci stiamo occupando dovrebbero essere legati a tali regolamenti?

D E M A T T E I S , *relatore*. È chiaro che — salvo casi eccezionali — non può essere lasciata a questi medici la più completa libertà. I regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena prevedono tutta una parte relativa al servizio sanitario, alla quale evidentemente fa riferimento il comma richiamato dal senatore Mannironi.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io ritengo che il comma in questione voglia significare che i medici, salvo i casi di urgenza, debbono rispettare un orario e altre limitazioni dovute al carattere particolare dell'ammalato da sottoporre a visita sulla base dell'organizzazione sanitaria esistente.

M A N N I R O N I . Debbo dire, per la verità, che i chiarimenti che mi sono stati offerti non mi hanno convinto del tutto. Il comma, infatti, se avesse voluto riferirsi a regolamenti preesistenti relativi all'attività sanitaria, trattandosi di un fatto del tutto pacifico, sarebbe addirittura pleonastico, ma se al contrario avesse voluto significare qualcosa di diverso apparirebbe poco chiaro ed esprimerebbe male il pensiero del legislatore.

T R O P E A N O . A mio parere, il comma — anche se, come giustamente è stato rilevato dal senatore Mannironi, è formulato impropriamente — si riferisce al regola-

mento dei penitenziari del 1931, nel quale agli articoli 304, 305, 306 e 307 sono fissate le attribuzioni ed i compiti dei sanitari, tra cui la vigilanza sull'igiene dei locali, le visite ai detenuti infermi, ai detenuti in arrivo e in partenza e così via. Esistono cioè delle precise prescrizioni in ordine a quelli che sono i compiti dei sanitari.

F O L L I E R I . Desidero richiamare l'attenzione del senatore Mannironi sulla relazione che accompagna il disegno di legge, la quale, a mio avviso, chiarisce ogni cosa. Essa infatti a pagina 8 precisa: « Un ordinamento dello stato giuridico del personale non può determinare con precisione le attribuzioni del personale stesso, spettando tale precisazione alle norme concernenti l'ordinamento dei servizi. E pertanto il progetto (articolo 1, secondo comma), per quanto riguarda le attribuzioni degli incaricati, rinvia appunto ai regolamenti concernenti il funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena... ».

S A L A R I . A me pare che dal punto di vista linguistico la terminologia « sono qualificati medici incaricati » usata nel primo comma dell'articolo in esame non sia appropriata perchè il verbo « qualificare » e l'aggettivo « qualificato » ineriscono ad una funzione: in questo caso invece si tratta solo di istituire una nuova categoria di personale. Proporrei pertanto di sostituirla con l'altra « assumono la denominazione di medici incaricati », che mi sembrerebbe più propria.

M A R I S . Sarebbe sufficiente dire « sono medici incaricati ».

F O L L I E R I . Se non mi sbaglio in tutti i regolamenti è usata l'espressione « assumono la qualifica di incaricati ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Riterrei opportuno mantenere la norma così come è: pregherei pertanto il senatore Salari di non insistere nella sua proposta di emendamento.

S A L A R I . Non insisto, anche se continuo a ritenere che il termine sia adoperato in senso del tutto improprio.

T R O P E A N O . Credo che l'obiezione sollevata dal senatore Salari sia senz'altro giusta, anche se — per la verità — la qualificazione verte in genere proprio sulla determinazione della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore.

A parte questo, vorrei però fare alcune considerazioni soprattutto per coerenza con quanto è stato da noi detto nel corso della discussione generale. È chiaro infatti che avendo noi sostenuto che non eravamo d'accordo sull'inquadramento dei medici incaricati previsto dal disegno di legge in esame, dovevamo necessariamente trarne alcune conseguenze per quanto si riferisce all'articolazione del disegno di legge stesso. Ora, secondo la nostra opinione è necessario trovare il modo di considerare i medici di cui trattasi come dipendenti dello Stato, ma non nella forma atipica che viene indicata nella relazione e nei vari articoli del provvedimento anche se — lo comprendo perfettamente — a causa del rapporto che essi hanno limitato nel tempo e nelle prestazioni nei confronti dell'amministrazione penitenziaria riteniamo che non sia possibile trasferire puramente e semplicemente ai medici incaricati tutta la normativa relativa ai dipendenti ordinari di tale Amministrazione. Siamo tutti d'accordo pertanto sull'opportunità di porre per questi medici delle limitazioni nel quadro della normativa generale concernente gli impiegati civili dello Stato, ma riteniamo che si dovrebbe, in un certo senso, invertire il discorso: in altri termini, anzichè creare artificiosamente un rapporto atipico fra i medici e l'Amministrazione penitenziaria, si dovrebbe partire dall'affermazione che la normativa degli impiegati civili dello Stato è applicabile anche ai medici che esplicano la loro attività presso quelle Amministrazioni, con le limitazioni però che verrebbero fissate dal presente provvedimento negli articoli successivi. A tale scopo proporrei il seguente emendamento: alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: « Ad essi sono ap-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

plicate le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato ad eccezione di quelle relative all'incompatibilità ed al cumulo degli impieghi, con le limitazioni di cui alla presente legge ».

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento perchè ritiene che con esso si venga a snaturare l'intero disegno di legge.

M A N N I R O N I. A me sembra che effettivamente il disegno di legge sia orientato e strutturato in un senso del tutto diverso da quello testè indicato dal senatore Tropeano. Esso, infatti, vuole evitare ad ogni modo che i medici incaricati, che hanno un rapporto del tutto particolare con la Amministrazione penitenziaria, siano considerati in ogni caso e a tutti gli effetti quali dipendenti civili dello Stato.

È necessario peraltro tenere presente che questo rapporto atipico già esisteva di fatto e che il disegno di legge cerca soltanto di disciplinarlo in maniera più organica.

Per tali motivi mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Tropeano.

D E M A T T E I S, *relatore*. Anche io mi dichiaro assolutamente contrario allo emendamento proposto, perchè ritengo che la sua approvazione vanificherebbe del tutto lo sforzo fatto per dare ai medici incaricati una strutturazione che non è quella degli impiegati civili dello Stato e aprirebbe un ginepraio dal quale sarebbe poi molto difficile uscire anche per la stessa pubblica Amministrazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Tropeano.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Rapporto di incarico

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi nè alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

Art. 3.

Numero dei medici incaricati

Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

SEZIONE 2ª

Ammissione all'incarico

Art. 4.

Sistemi di ammissione

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

Per ricoprire i posti resisi disponibili negli istituti o servizi indicati nella tabella B, quadri 1 e 2, allegata alla presente legge, qualora il concorso sia andato deserto ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore, l'ammissione all'incarico può essere effettuata mediante scelta diretta fatta dal Ministero di grazia e giustizia, sentito l'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, competente per territorio.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

M A R I S . Nel secondo comma dello articolo 4 il Ministero ha facoltà, in caso di mancanza di concorrenti, di assegnare l'incarico direttamente, ma questa facoltà è limitata ai luoghi indicati al quadro 1 e al quadro 2 della tabella B, cioè quelli nei quali gli incaricati vanno malvolentieri. Ma anche in altri posti potrebbe prospettarsi questa ipotesi: per esempio, anche Porto Azzurro è una zona in cui il medico non trova clienti e deve contentarsi del compenso mensile.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Porto Azzurro è una ridentissima località balneare molto frequentata dagli stranieri e dagli italiani durante l'estate.

T R O P E A N O . Desidero fare due brevissime considerazioni e presentare due emendamenti al secondo comma di questo articolo. La prima considerazione si riallaccia alla domanda del collega Maris; mi sembra opportuno che la facoltà del Ministero di assegnare direttamente l'incarico sia estesa ai posti che si rendono disponibili in tutti gli istituti o servizi indicati nella tabella B, quindi propongo la soppressione delle parole « quadri 1 e 2 ».

In secondo luogo ritengo incongruente affermare che la facoltà del Ministero venga esercitata sia che il concorso rimanga deserto sia che nessun aspirante ne risulti vincitore. Trattandosi di un concorso per titoli una volta che gli aspiranti posseggano i requisiti e i titoli richiesti un vincitore si avrà in ogni caso. Quindi propongo un secondo emendamento tendente a sostituire alle parole « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore » le altre « per la seconda volta ».

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono favorevole al primo emendamento e cioè alla soppressione delle parole « quadri 1 e 2 ». Purchè vi sia stata la garanzia del concorso ritengo che la facoltà del Ministro possa assumere un carattere generale ed estendersi anche agli altri istituti e servizi indicati alla tabella B.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con il primo emendamento del senatore Tropeano si estendono i poteri del Ministro di grazia e giustizia, estensione che io oggi accetto; ma, poichè i Governi sono transitori, non so quali conseguenze potrà avere in futuro.

F I L E T T I . Sarei favorevole allo emendamento, ma se verranno soppresse le parole « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore » sono ad esso contrario, perchè in tal caso si estenderebbe troppo la facoltà del Ministro e ciò potrebbe provocare una mancanza di obiettività nella definizione del concorso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo delle parole: « quadri 1 e 2 », presentato dal senatore Tropeano.

(È approvato).

Il senatore Tropeano ha presentato un secondo emendamento tendente a sostituire alla parola « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore », le altre « per la seconda volta ».

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario all'emendamento perchè non è coerente con quanto è stato detto nel corso della discussione generale. Quando il senatore Fenoaltea parlò del caso della lavanderia come esempio di machinosità, tutti fummo d'accordo sulla necessità di limitare la eccessiva burocrazia che si è instaurata in questo campo.

L'emendamento in questione, invece, renderebbe più difficoltoso il reclutamento dei sanitari occorrenti.

T R O P E A N O . Ma il concorso non è un atto burocratico.

M A N N I R O N I . Anche io esprimo parere contrario.

G A L A N T E G A R R O N E . Il senatore Tropeano ha detto che in un concor-

so per titoli un vincitore deve comunque esserci: ora, su questo ritengo di non poter essere d'accordo poichè i titoli potrebbero anche essere giudicati insufficienti sulla base del *plafond* stabilito dalla commissione giudicatrice.

T R O P E A N O . Ma in tal caso l'aspirante non sarebbe ammesso.

G A L A N T E G A R R O N E . In proposito ho delle perplessità, perchè mi pare di intravedere la possibilità contraria a quella che l'onorevole collega ha escluso in modo risoluto. Personalmente sarei pertanto favorevole a prevedere un secondo tentativo per il concorso, mentre sarei contrario alla soppressione delle parole « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non è favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Tropeano: è infatti contrario, per le ragioni testè esposte dal senatore Galante Garrone, alla soppressione dell'inciso « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore » e nel contempo ritiene del tutto inutile l'espletamento di un secondo concorso.

F I L E T T I . Proporrei di ampliare l'emendamento sostituendo l'intero periodo « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore, l'ammissione all'incarico può essere effettuata mediante scelta diretta fatta dal Ministero di grazia e giustizia, sentito l'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, competente per territorio » con il seguente « ovvero non siasi definito con l'attribuzione dell'incarico, il Ministero di grazia e giustizia, sentito l'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena competente per territorio, ha facoltà di provvedere all'assegnazione dell'incarico ».

Mi sembra che questa formulazione alquanto generica possa superare ogni difficoltà.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso, questa formulazione è un po' troppo generica: ritengo pertanto che l'attuale dizione sia senz'altro preferibile. Mi rimetto comunque alla decisione che in proposito riterà di prendere la Commissione.

F O L L I E R I . In buona sostanza, l'emendamento proposto dal senatore Filetti concede una maggiore facoltà discrezionale al Ministero di grazia e giustizia per tutte le eventuali ipotesi che in futuro possano verificarsi in sede di concorso. Mi sembra però che al riguardo l'attuale formulazione dell'articolo, quale scaturisce in seguito all'approvazione del primo emendamento del senatore Tropeano, sia già sufficientemente cautelativa.

M A N N I R O N I . In effetti il concetto è lo stesso: io invece speravo che lo emendamento proposto dal senatore Filetti rendesse più sintetico l'articolo.

S A L A R I . Mi dichiaro favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Filetti poichè introduce un'altra ipotesi, estendendo pertanto il campo di applicazione della norma. Tale nuova ipotesi è quella prevista dall'articolo 13, il quale, al secondo comma, recita: « Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissogli ». In tal caso, senza ulteriore perdita di tempo, si applicherebbe la norma dell'articolo 4, così come risulterebbe con l'introduzione dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Filetti che — ripeto — io condivido pienamente.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se si tratta di una ipotesi già prevista dall'articolo 13 non vedo perchè dovrebbe essere considerata anche in questa sede.

F I L E T T I . Ma in caso di decadenza del medico che non prende possesso dell'incarico entro il termine stabilito che cosa

succederebbe? Verrebbe indetto un nuovo concorso?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente: in un primo momento si procederebbe ad una assegnazione temporanea per assicurare ai detenuti l'assistenza sanitaria e successivamente si espleterebbe un altro concorso.

P R E S I D E N T E . All'inizio del testo proposto dal senatore Filetti si leggono queste parole « ovvero non siasi definito con l'attribuzione dell'incarico »; ora, a me pare che non sia possibile inserire una espressione così generica perchè alla base della mancata definizione di un concorso deve essere evidentemente prevista anche la relativa motivazione.

F I L E T T I . Non insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tropeano tendente a sostituire al secondo comma le parole « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore » con le altre « per la seconda volta ».

(*Non è approvato*).

M A N N I R O N I . Nell'ultima parte dell'articolo in esame è detto: « sentito l'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, competente per territorio ». Io ritengo, a questo riguardo, che sia necessario uscire dall'intercezza, se non addirittura dall'equivoco. Nella relazione che accompagna il disegno di legge peraltro è spiegato che si è usata questa dicitura così lunga e, direi, anche incerta in quanto non era ancora esattamente stabilito quale doveva essere l'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena: ora, a questo punto, a me pare che sarebbe possibile evitare ogni ulteriore equivoco stabilendo che l'ammissione all'incarico deve essere fatta dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale competente per territorio.

Insisterei sull'opportunità di attribuire al procuratore generale la facoltà di dare un parere al Ministero perchè in tutto il disegno di legge si fa riferimento ad esso, anche indipendentemente dal fatto che sia considerato o no organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

In sostanza, la responsabilità sarebbe sempre politica del Ministero, il quale peraltro chiederebbe un parere ad un organo tecnico specializzato, quale il procuratore generale competente per territorio, sul provvedimento da adottare.

Io proporrei pertanto il seguente emendamento: al secondo comma dell'articolo 4 sostituire le parole « sentito l'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, competente per territorio » con le altre « sentito il procuratore generale, competente per territorio ».

T R O P E A N O . Anche se può apparire indubbiamente strana questa identificazione dell'organo periferico dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con il procuratore generale ritengo che l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Mannironi sia senz'altro opportuno. Infatti, come è stato giustamente rilevato dall'onorevole proponente, negli articoli successivi del disegno di legge viene specificatamente indicato il procuratore generale, per cui anche in questo caso, anzichè mantenere l'organo in questione nel vago, mi pare più giusto determinarlo nel procuratore generale.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In proposito il Governo si rimette alla Commissione.

D E M A T T E I S , *relatore*. Come relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Mannironi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Mannironi.

(*È approvato*).

LUGNANO. Mi permetto di ritornare di nuovo sull'inciso « ovvero nessun aspirante ne sia risultato vincitore », sul quale ritengo opportuno riflettere maggiormente. Pensandoci più attentamente infatti sono giunto anche io alla conclusione che non vi può essere un concorso per titoli senza un vincitore. Per maggiore chiarezza si potrebbe allora sostituire l'attuale dizione con un'altra del genere: « ovvero i titoli o i requisiti dei candidati non siano risultati validi dalla valutazione fatta ».

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo non è esatto perchè quando nessun aspirante ha i titoli o i requisiti richiesti il concorso non può essere espletato e il disegno di legge lo dichiara.

TROPEANO. Se questi titoli e requisiti sono dichiarati non validi o mancanti è innegabile che il concorso non può avere luogo.

PRESIDENTE. Possono essere validi ma non sufficienti.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si procede in questi termini: si dichiara quali sono i titoli minimi, quali sono i requisiti fondamentali, cittadinanza, laurea, certificato di buona condotta, eccetera, ma in seguito la Commissione può dichiararli insufficienti perchè il concorrente assuma effettivamente il posto bandito nel concorso.

LUGNANO. Qui non c'è discrezionalità della Commissione quindi allorchè i requisiti e i titoli mancano il concorso non ha luogo. Soltanto in un caso avviene quanto lei, onorevole Amadei, sta prospettando, e cioè quando il vincitore viene sottoposto a visita medica e risulta in stato di deficienza fisica.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio un esempio che mi viene in mente in questo momento, si richiede la laurea in medicina e

chirurgia per partecipare al concorso, tutti hanno una laurea e col punteggio di 66, minimo sufficiente per partecipare al concorso, punteggio che però la Commissione può ritenere non sufficiente per la attribuzione dell'incarico.

GALANTE GARRONE. Sono ancora più confermato nella mia opposizione all'emendamento; se, ad esempio, io aspiro a fare il sanitario in modo pazzesco e presento una laurea in ingegneria, è chiaro che verrò bocciato preliminarmente, ma sono pur sempre un aspirante, ed è giusto che questa eventualità sia presa in considerazione dal disegno di legge. Bisogna distinguere tra il vincitore che non è confermato nell'incarico perchè la visita medica di controllo non lo ritiene idoneo e colui che è fermato sul portone d'ingresso perchè non ha i titoli richiesti ma è pur sempre un aspirante; altrimenti il collega Tropeano ha ragione di dire che si confondono i titoli con i requisiti. Quindi è prevedibile e possibile che gli aspiranti vengano bocciati prima di partecipare e dopo aver partecipato al concorso.

LUGNANO. Se il concorrente viene fermato all'ingresso non partecipa al concorso.

PRESIDENTE. Ma è sempre un aspirante, come dice il disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 4 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 4.

Sistemi di ammissione.

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

Per ricoprire i posti resisi disponibili negli istituti o servizi indicati nella tabella B allegata alla presente legge, qualora il concorso sia andato deserto ovvero nessun aspi-

rante ne sia risultato vincitore, l'ammissione all'incarico può essere effettuata mediante scelta diretta fatta dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale competente per territorio ».

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione all'incarico

Per l'ammissione all'incarico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ad anni 45. Non si tiene conto delle elevazioni del limite massimo di età previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di aspiranti; si prescinde dal detto limite massimo di età nei confronti dei medici chirurghi i quali abbiano già prestato lodevolmente la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per almeno un anno, in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'incarico; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) godimento del diritto di elettorato attivo politico;

g) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

h) iscrizione all'Ordine dei medici.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data

del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere b), d), e), f), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.

M A R I S . Vorrei chiedere al Governo quali sono le ragioni per cui ritiene che per i medici chirurghi che hanno prestato una attività per un periodo di almeno un anno presso gli istituti penali come incaricati o incaricati provvisori o medici di guardia, ove ritornino a chiedere l'incarico, si debba prescindere totalmente dalla loro età. Secondo questo criterio un medico chirurgo di 79 anni che ha già prestato un anno e un giorno di servizio può ottenere l'incarico.

A mio parere il limite dei 45 anni deve essere elevato soltanto nella misura corrispondente al periodo di tempo in cui è stato prestato il servizio.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si è voluto avere un maggiore riguardo per questi medici, tenendo in particolare considerazione il servizio già espletato.

M A R I S . Poichè non si vuole tenere conto delle vigenti disposizioni in materia — e io spero che venga presto il tempo in cui non vi sia più necessità di favorire particolari categorie che in genere hanno sulle spalle un sacco pieno di sventure — vorrei che questo rigore fosse almeno in parte esteso anche ai medici chirurghi che hanno già prestato la loro opera; propongo, quindi, il seguente emendamento: alla lettera c) dell'articolo 5 sostituire le parole da « si prescinde » sino alla fine, con le altre: « per i medici chirurghi, i quali in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, di medico di guardia, abbiano prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato ».

Ho voluto sostituire la parola « lodevolmente » con le altre « senza demerito »,

perchè « lodevolmente » renderebbe ulteriormente discrezionale l'attribuzione dello incarico, mentre « senza demerito » vuol significare che deve essere seguito il criterio dell'assenza di note di biasimo.

SALARI. Mi sembra che gli articoli dal 5 al 13 si occupino di materie particolareggiate e minute che non sono meritevoli di trattazione in un disegno di legge. Non dobbiamo occuparci di come deve essere composto tipograficamente il bando di concorso, nè di come deve essere redatta la domanda di ammissione, come devono essere composte le commissioni giudicatrici e come deve avvenire la valutazione dei titoli. Queste a me sembrano tutte norme di natura strettamente regolamentare per cui sottoporrei all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato l'opportunità di dare il proprio consenso alla estromissione dei relativi articoli dal contesto del provvedimento ed alla loro totale sostituzione con un unico articolo che potrebbe essere così formulato: « I requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità dello svolgimento saranno fissati con decreto del Ministero di grazia e giustizia da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

MARIS. A questo proposito, vorrei fare una precisazione. In generale, la considerazione che le nostre leggi debbano essere sfrondate di tutta la parte di carattere regolamentare mi trova del tutto consenziente; non so però se nel caso concreto sia possibile ricorrere a questo criterio. Dubito infatti che questo si possa fare in quanto noi in questo momento interveniamo non nell'anno zero dei rapporti fra i medici, le Amministrazioni carcerarie e il Ministero di grazia e giustizia, ma quando esistono già due provvedimenti legislativi — il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e il regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 — nei quali questa materia era già regolamentata per legge. Ritengo quindi che, avendo alle spalle delle leggi ordinarie e non un regolamento, non sia più possibile oggi ricorrere a quest'ultimo, sulla base di quella teoria per cui quando il Governo in una determinata

materia ha abdicato al suo potere regolamentare, in quanto la materia stessa è stata rimaneggiata a livello legislativo, non si può più tornare alla forma regolamentare. Questo è appunto il caso nostro: pertanto o con legge abroghiamo le leggi precedenti, dopo di che nella nuova situazione di vuoto si potrebbe porre una norma regolamentare, o altrimenti dobbiamo anche in questo caso provvedere mediante disposizioni di legge.

MANNIRONI. Le considerazioni del senatore Salari erano già state fatte da altri nel corso della discussione generale: in quella sede infatti era stato rilevato che il disegno di legge era eccessivamente prolisso soprattutto per il fatto che includeva nel suo contesto norme che erano chiaramente di carattere regolamentare. Si era posto però fin da allora un problema di ordine pratico e si era giunti alla conclusione che, dal momento che ormai gli articoli erano stati formulati, sarebbe stato forse più opportuno procedere senz'altro alla loro approvazione, che avrebbe portato un notevole risparmio di tempo evitando al Ministero il fastidio di promulgare il relativo regolamento entro il termine stabilito dalla legge emananda. Io sono tuttora di questo parere: mi associo nel contempo a molte delle considerazioni fatte dal senatore Maris, il quale si preoccupa del fatto che oggi noi possiamo considerare regolamentari norme che invece sono state disciplinate con leggi precedenti del 1924 e del 1935.

Evidentemente, se si accogliesse la proposta avanzata dal senatore Salari, si dovrebbe stabilire che per le materie contenute negli articoli dal 5 al 13 si demanda al Governo il potere di emanare norme regolamentari in proposito entro il periodo, ad esempio, di sei mesi: in ogni caso infatti un termine dovrà essere posto ad una eventuale delega di questo genere, poichè purtroppo non è la prima volta che i Ministeri si sono dimenticati di emanare i regolamenti rendendo inattuabili ed inapplicabili le leggi principali.

Pertanto, pur essendo d'accordo sul piano generale teorico sulla proposta fatta dall'onorevole collega, nel caso concreto sono

del parere di continuare ad esaminare gli articoli mantenendoli nel testo del disegno di legge del quale ci stiamo occupando. Sarei peraltro disposto, in coerenza con la premessa fatta, a votare alla fine della discussione un eventuale ordine del giorno rivolto al Governo, e non solo al Ministro di grazia e giustizia, nel quale si esprima la caldissima raccomandazione che dai disegni di legge presentati al Parlamento siano eliminate per il futuro tutte quelle norme che sono chiaramente di carattere regolamentare.

Nei caso specifico pregherei quindi il senatore Salari di ritirare l'emendamento proposto.

T R O P E A N O . Indubbiamente, in linea di principio, non si può non essere d'accordo con il senatore Salari: in questo caso, però, ci troviamo di fronte a difficoltà di carattere pratico per due ragioni; in primo luogo perchè con il presente disegno di legge apportiamo delle modificazioni a leggi preesistenti anche per quanto si riferisce alla parte cosiddetta regolamentare, e pertanto non è possibile allo stato intervenire che per legge; in secondo luogo perchè nel corso della discussione che si è svolta sull'articolo 4 si è detto che il provvedimento in esame determina negli articoli successivi in modo preciso l'espletamento dei concorsi e i requisiti necessari: ora, se tutti questi articoli venissero soppressi quel discorso verrebbe evidentemente del tutto capovolto.

Anche sotto questo aspetto, quindi, io ritengo che sia giusto mantenere gli articoli che il senatore Salari propone invece di eliminare dal contesto del disegno di legge.

S A L A R I . In seguito alle considerazioni fatte dagli onorevoli colleghi, ritiro l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sostituire al primo comma, lettera c), le parole da « si prescinde » fino alla fine con le altre: « Per i medici chirurghi, i quali, in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico

di guardia, abbiano prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato ».

M A N N I R O N I . Io sarei del parere che alla lettera c) debba essere soppresso l'inizio della seconda parte dalle parole: « Non si tiene conto » fino alle parole « aspiranti ». Cioè qui si tende a privare i partecipanti a quel concorso di talune agevolazioni che già sono previste nelle altre leggi dello Stato. Per esempio, per gli orfani di guerra il limite di età è elevato fino ai 55 anni; per altre categorie — combattenti, invalidi di guerra, eccetera — ci sono altre simili agevolazioni. Ora non capisco perchè queste agevolazioni, che — ripeto — sono concesse agli appartenenti alle predette categorie che partecipino ad un concorso della pubblica Amministrazione, non debbano essere riconosciute ed estese agli aspiranti medici carcerari. Non bisogna dimenticare lo scopo del provvedimento in esame, il quale è teso proprio a reperire dei professionisti che si adattino ad espletare l'incarico di medico carcerario, giacchè l'Amministrazione ha già incontrato delle difficoltà a tale proposito. Quindi, se eliminiamo le agevolazioni che sono previste per determinate categorie di partecipanti ai concorsi nella pubblica Amministrazione, riduciamo ancor di più la possibilità di trovare dei medici disposti ad esercitare la loro professione nelle carceri.

Pertanto propongo di sopprimere alla lettera c) le parole: « Non si tiene conto delle elevazioni del limite massimo di età previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di aspiranti ».

Per quanto poi riguarda l'emendamento proposto dal collega Maris, io non sarei favorevole proprio in armonia e coerenza con la mia proposta per il ripristino di tutte le altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni. Io ritengo che il limite di età dei 45 anni debba rimanere e che quindi in quel punto il testo debba restare così co-

me il Governo lo ha proposto. Infatti, la considerazione dell'opera già prestata lodevolmente per almeno un anno non è che una altra delle maniere per agevolare coloro i quali intendano adattarsi a fare i medici carcerari. Se noi non introduciamo queste agevolazioni, credo che metteremo l'Amministrazione carceraria nella seria difficoltà di trovare aspiranti che partecipino ai concorsi che di volta in volta saranno banditi.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che l'emendamento del senatore Maris comporti un miglioramento della situazione, cioè un allargamento della cerchia dei possibili aspiranti agli incarichi di medico carcerario. Se qualche sanitario ha già prestato per uno, due o tre anni la sua attività nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, viene elevato di altrettanto il limite dei 45 anni stabilito nella prima parte della lettera c).

M A R I S . Io sono d'accordo sull'emendamento soppressivo proposto dal collega Mannironi. Effettivamente determinati privilegi, se così si possono chiamare, attribuiti alla generalità dei cittadini nei concorsi per incarichi nell'Amministrazione pubblica debbono essere mantenuti: su questo non c'è dubbio. Però non si può creare una categoria di privilegiatissimi: si crei pure un'ulteriore categoria di privilegiati per i medici che hanno già prestato la loro attività nell'Amministrazione carceraria per almeno un anno, ma non si elevi poi ulteriormente il limite di età di 45 anni. Non dimentichiamoci che con questo provvedimento noi siamo sul filo del rasoio dal punto di vista costituzionale. La Costituzione dice che non si possono fare leggi che non riguardino la generalità dei cittadini, evidentemente quelli che si trovano nelle stesse condizioni. Il provvedimento in esame è un po' al confine tra la legge generale e la legge-fotografia, dato che con esso si intende sistemare, come sappiamo, quelle 355 persone cui si è accennato. Io non vorrei che nelle pieghe di un provvedimento di questo genere passasse, oltre che la fotografia del gruppo, an-

che la miniatura di uno, due e tre casi particolari. In tal caso si avrebbe un provvedimento che costituirebbe un vestito fatto proprio su misura.

G A L A N T E G A R R O N E . Io sono favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal collega Mannironi, per il fatto che le elevazioni del limite di età per le categorie cui si è fatto cenno sono stabilite per legge e non si possono escludere.

Quanto alla seconda questione, io sarei favorevole ad eliminare ogni privilegio per i medici. Non dimentichiamoci che all'articolo 10 sono previsti grossi coefficienti per la valutazione dei titoli: per il primo sono disponibili sette punti, per il secondo quindici, per il terzo cinque e per il quarto tre. Un solo coefficiente, cioè quello relativo al servizio prestato nella stessa Amministrazione carceraria, può da solo, con i quindici punti disponibili, spostare il punteggio di tutte le altre categorie. Quindi, non vedo perchè il servizio già prestato nell'Amministrazione carceraria, oltre che essere considerato nella valutazione dei titoli, debba consentire per questi sanitari un ulteriore privilegio. Non presenterò un emendamento in questo senso. Penso e spero che le mie parole valgano soltanto come appoggio all'emendamento del senatore Mannironi.

T R O P E A N O . Io sono d'accordo sull'emendamento soppressivo proposto dal collega Mannironi. Esso tende a non creare delle sperequazioni per quanto attiene ai concorsi per posti di sanitario presso le carceri giudiziarie rispetto agli altri concorsi pubblici. Per i concorsi riguardanti gli altri settori della pubblica Amministrazione, infatti, vengono regolarmente applicate le disposizioni che stabiliscono agevolazioni per i reduci, i combattenti, gli invalidi, gli orfani di guerra, eccetera. Quindi mi pare che anche in questo provvedimento dobbiamo tener conto di tutta la legislazione precedente, suggerita da una serie di esigenze valutate positivamente nel passato.

Per quanto riguarda la questione dell'elevazione del limite di età, voglio fare una considerazione generale: teniamo conto che in

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

fondo qui noi stiamo facendo un lavoro di cesello. Il provvedimento infatti mira a regolare l'attuale rapporto di un gruppo di medici con gli istituti di pena. D'altra parte c'è una norma transitoria che prevede espressamente il mantenimento in carriera di tutti i medici che oggi sono alle dipendenze dell'Amministrazione, per cui il problema del sanitario già alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria si pone solo nel caso in cui questi abbia interrotto il proprio rapporto con l'Amministrazione in parola e a distanza di tempo partecipi al concorso. L'elevazione del limite di età in relazione al numero degli anni di servizio prestato è quindi opportuna proprio tenendo conto del fatto che ci possono essere dei sanitari che hanno prestato lodevolmente la loro opera per due, tre, quattro, cinque anni alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Anzi qui io proporrei di aggiungere anche la considerazione del servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni, perchè mi pare che non si possa non tener conto dell'attività prestata presso altre pubbliche Amministrazioni da un medico che partecipi a questi concorsi. Pensate ai medici militari, per esempio. I medici che hanno prestato la loro opera alle dipendenze di altre pubbliche Amministrazioni, quando partecipino a questi concorsi, devono godere delle stesse agevolazioni che sono concesse ai medici che abbiano prestato servizio presso l'Amministrazione penitenziaria.

D E M A T T E I S, *relatore*. Io sono favorevole all'emendamento del collega Mannironi, perchè effettivamente la legge principale del 1957 per l'accesso agli impieghi statali stabilisce il limite di età dei 30 anni, aumentabile però in favore di determinate categorie. Non è quindi il caso di escludere da tale agevolazione gli invalidi, i reduci, gli orfani di guerra, eccetera.

Mi pare che all'articolo 2 lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, nel 1957, fissa i requisiti con i quali si può accedere ai concorsi e cioè cittadinanza, età non superiore ai 32 anni e non inferiore ai 18, eccetera; poi, all'articolo 5, eleva i limiti di età per i mutilati e invalidi di guerra o per

cause di servizio, orfani di guerra, eccetera. Quindi credo che sia giusto da parte nostra e da parte del Ministero nel momento in cui si bandisce un concorso per i sanitari incaricati, tenere conto di queste disposizioni.

Sono, dunque, favorevole all'emendamento proposto dal senatore Mannironi.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole. In questo campo, in verità, si è un po' esagerato nel passato, perchè se essere orfano di guerra rappresenta un titolo preferenziale, mi sembra esagerato, d'altro canto, qualificarsi a 55 anni come povero orfanello; ma poichè questo concetto è ormai fissato in un testo legislativo, lasciamo le cose così come stanno.

F O L L I E R I. Prima di decidere in ordine all'emendamento presentato dal senatore Mannironi, e poichè si tratta di una precisazione dello stesso emendamento, propongo di aggiungere alla lettera c) dopo le parole « anni 45 » le parole « salve le elevazioni del limite di età previste dalle vigenti disposizioni ».

G A L A N T E G A R R O N E. Questo emendamento ha senso solo in quanto sia accolto l'emendamento Mannironi, solo in quel momento scatterà la possibilità di elevare il limite di età.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mannironi.

(È approvato).

Desidero richiamare all'attenzione della Commissione che alla lettera b) dell'articolo 5 la frase « non appartenenti alla Repubblica » è di non chiara interpretazione. Proporrei di sostituirla con « non residenti nella Repubblica ».

M A R I S. Appartenenti alla Repubblica è un concetto di cittadinanza. Il possesso della cittadinanza è uno *status*; si può anche essere di nazionalità italiana senza essere cittadini italiani.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

PETRONI. Si parla di una equiparazione ai cittadini italiani degli italiani che non sono cittadini italiani.

PRESIDENTE. Ma coloro che non hanno la cittadinanza non possono essere iscritti all'Ordine dei medici, come si richiede alla lettera *h*) con la quale la lettera *b*) verrebbe a trovarsi in palese contrasto.

PETRONI. È per questo che la legge parla di equiparazione.

FOLLIERI. È una condizione che riguarda lo *status* di cittadinanza. Non si tratta del cittadino italiano residente all'estero, ma dell'italiano che, ad esempio, è andato all'estero e ha perduto la cittadinanza italiana.

MARIS. È il caso del nativo di Zara che è di nazionalità italiana, ma non ha la cittadinanza e, quindi, non appartiene alla Repubblica.

DE MATTEIS, *relatore*. Infatti, nella legge del 1957 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, all'articolo 2 penultimo comma, si legge: « Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ». Esiste, dunque, un precedente legislativo nell'uso di questa frase.

FOLLIERI. Il non appartenere alla Repubblica è uno stato di fatto che viene equiparato giuridicamente allo stato di cittadino italiano.

MARIS. L'attività di medico in Italia può essere esercitata anche dai nativi di Zara. Un italiano nato in Francia, che ha conseguito la laurea in medicina alla Sorbona, se viene in Italia e si iscrive all'Ordine dei medici, può esercitare.

FOLLIERI. Infatti c'è il riconoscimento del Ministero degli esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

LUGNANO. Chi non è cittadino italiano può essere iscritto all'Ordine dei medici?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare di no.

FOLLIERI. Siccome la legge principale del 1957 porta quella dizione, dobbiamo riportarla anche qui.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la legge del 1957 porta la dizione: « sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica », dobbiamo mantenerla.

GALANTE GARRONE. Io direi di accantonare per ora questo punto per esaminare meglio la questione.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io opportuno sospendere l'esame della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 per avere la possibilità di approfondire e chiarire la questione anche in relazione alla lettera *h*), nella quale è richiesta l'iscrizione all'Ordine dei medici, a cui mi pare che non si siano ammessi i non appartenenti alla Repubblica.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi all'esame dell'emendamento del senatore Follieri, il quale propone di inserire, sempre alla lettera *c*), dopo le parole « anni 45 » le seguenti: « salve le elevazioni del limite di età previste dalle vigenti disposizioni ».

FOLLIERI. La ragione di questo emendamento sta nel fatto che, mentre la legge fondamentale prevede un massimo di 32 anni di età, qui il limite viene esteso fino ai 45 anni. Ora, per evitare che nella interpretazione della legge si sostenga che in tale limite dei 45 anni siano contenute tutte le altre elevazioni consentite, bisogna dire esplicitamente che son fatte salve le elevazioni del limite di età previsto dalle vigenti disposizioni.

FILETTI. A me pare necessario questo emendamento chiarificativo, anche te-

nendo conto della natura giuridica dell'incarico, altrimenti non si saprebbe quale legge applicare in questi casi. Abbiamo infatti discusso se l'incarico del medico carcerario sia di carattere civile o pubblico ed abbiamo concluso che si tratta di un incarico *sui generis*.

GALANTE GARRONE. L'emendamento del collega Follieri è perfettamente proponibile dal lato formale ed opportuno dal lato sostanziale.

DE MATTEIS, *relatore*. Il relatore è favorevole.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Follieri.

(*E approvato*).

Ricordo che a questa stessa lettera *c*) è stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sostituire le parole da « si prescinde » fino alla fine con le seguenti: « Per i medici chirurghi, i quali, in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia, abbiano prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato ».

DE MATTEIS, *relatore*. Io sono favorevole, in quanto si concede un vantaggio ai sanitari che hanno prestato servizio per almeno un anno e — come è bene precisato nel testo proposto dal senatore Maris — senza demerito. Quest'ultima indicazione, ponendo una certa limitazione, non consente discrezionalità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento sostitutivo alla lettera *c*) proposto dal senatore Maris.

(*E approvato*).

MARIS. Proporrèi di sopprimere la lettera *d*), che prevede il requisito della buona condotta. Non è una proposta peregrina questa: tutti sappiamo infatti che anche nel corso della discussione che si svolse nella passata legislatura sul disegno di legge sulla Pubblica sicurezza si chiese di eliminare questa possibilità di certificazione della buona condotta da parte di organismi che, tutto sommato, nei rapporti moderni ignorano assolutamente chi sia il richiedente del certificato stesso e non hanno quindi alcuna possibilità di determinare su basi oggettive tale requisito; quest'ultimo finisce pertanto per essere ormai determinato unicamente sulla base della voce pubblica — quella voce pubblica che il nostro Codice penale esclude possa trovare posto in un processo — tutt'al più filtrata dalla bocca del portiere.

La sussistenza della buona condotta è peraltro determinata dagli altri requisiti richiesti: così il godimento del diritto di elettorato attivo politico implica necessariamente quella buona condotta che deriva dal fatto di non avere subito condanne penali per reati dolosi; così l'iscrizione all'Ordine dei medici implica quella buona condotta derivante non solo dal non aver commesso reati dolosi, ma anche dal non aver commesso reati specifici sul piano della deontologia professionale.

Ritengo quindi che il requisito della buona condotta rappresenti ormai una sopravvivenza tribale nei nostri ordinamenti, che potrebbe essere ammessa solo ove esprimesse a livello di efficienza una possibilità concreta di governo, fosse cioè qualcosa che, in linea pratica, ancora riuscisse a realizzare l'intervento autoritario. Il requisito della buona condotta non realizza invece neanche questo: è veramente e soltanto — ripeto — una sopravvivenza tribale che non ha più alcun senso e che, quindi, non ha diritto di cittadinanza nell'ambito delle leggi che oggi approviamo.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

Questi sono i motivi che mi spingono a proporre la soppressione del requisito della buona condotta, che non vuol dire assolutamente nulla o, se qualcosa dice, dice qualcosa di estremamente sbagliato ed inaccettabile!

C O P P O L A . Sostanzialmente sono d'accordo con il senatore Maris sull'opportunità di eliminare il requisito della buona condotta, che sembra del tutto superfluo anche perchè agganciato ad un insieme di altri requisiti che arriverebbero alla stessa conseguenza di ordine pratico.

Dal momento però che ci siamo riferiti a quella disciplina organica sulla partecipazione ai pubblici concorsi del personale in genere delle Amministrazioni dello Stato che — se non sbaglio — lo prevede, per non determinare disparità e forse anche conseguenze di ordine giuridico, sarebbe opportuno, a mio avviso, mantenerlo.

D E M A T T E I S , *relatore*. Il relatore è favorevole alla soppressione del requisito della buona condotta che, effettivamente, è insito in tutta la restante certificazione richiesta. Sembra infatti al relatore che il godimento del diritto di elettorato attivo politico, il fatto di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o esonerato dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, l'iscrizione all'Ordine dei medici siano tutti elementi sufficienti per stabilire se una persona abbia tenuto o meno buona condotta.

S A L A R I . Anche io sono favorevole alla soppressione proposta. Siamo tutti d'accordo infatti nel ritenere che si tratti di una figura di dipendente dello Stato atipica, per cui tutte le cautele previste dall'articolo in esame, con le quali si cerca di premunirsi di fronte a questo nuovo tipo di rapporto con lo Stato, sembrano veramente eccessive.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In proposito il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *d*) proposto dal senatore Maris.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Maris un altro emendamento tendente a sopprimere la seconda parte della lettera *e*) e cioè le parole « l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ».

M A R I S . Questa mia proposta di soppressione non nasconde alcuna preoccupazione di togliere alla pubblica Amministrazione una possibilità di controllo della sussistenza dei requisiti (è chiaro infatti che se questi sono i requisiti ed apparisse successivamente che il vincitore del concorso non li possiede verrebbe meno ogni possibilità di ammissione all'incarico), ma deriva unicamente dalla necessità di evitare un inutile appesantimento del disegno di legge. Nel successivo articolo 7 peraltro è previsto che nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare le proprie generalità, il possesso del diploma di laurea, il possesso della cittadinanza italiana, il comune in cui sono iscritti nelle liste elettorali, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari e così via: gli aspiranti sono quindi invitati a fornire le prove di tali dichiarazioni, poichè in caso contrario verrebbero esclusi dal concorso.

Ora, a me pare che anche per quanto si riferisce ai requisiti per l'ammissione all'incarico non sia possibile prevedere una facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione soltanto in ordine alla idoneità fisica all'incarico, trattandosi evidentemente di una facoltà di carattere generale relativa a tutti i requisiti. Prevedere questa facoltà per uno solo di essi è dunque non solo inutile, ma rappresenta anche un errore sul piano della tecnica legislativa.

F I L E T T I . Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Maris so-

prattutto in considerazione del fatto che al successivo articolo 12 è detto che il Ministro, una volta espletato il concorso, riconosce la regolarità del procedimento, approva con decreto la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente articolo 5.

FOLLIERI. Ritengo che l'emendamento del senatore Maris debba essere senz'altro accolto soprattutto perchè la facoltà da parte dell'Amministrazione di procedere ad una visita medica di controllo dei vincitori del concorso si riferisce ad un momento successivo a quello considerato dall'articolo in esame, che tratta dei requisiti che debbono sussistere per l'ammissione al concorso. D'altra parte — è opportuno tenerlo presente — quella di sottoporre i dipendenti alle visite opportune per accertare se sono o meno idonei all'espletamento o alla prosecuzione dell'incarico è una facoltà che spetta di diritto alla pubblica Amministrazione. Per tali motivi quindi sono favorevole — ripeto — alla soppressione della seconda parte della lettera e) proposta dal senatore Maris.

DE MATTEIS, *relatore*. Debbo dire, per la verità, che come relatore ho delle perplessità in proposito. A mio avviso, infatti, bisogna considerare, in ordine all'articolo 7 richiamato dal senatore Maris, che nella domanda si attestano delle situazioni sotto la propria responsabilità, per cui ci si potrebbe anche trovare di fronte ad un medico che non è in grado di prestare quel tipo di servizio sanitario nelle carceri e che, tuttavia, fa ugualmente la domanda.

MARIS. La pubblica Amministrazione ha diritto di controllare il possesso dei requisiti richiesti; si tratta di una norma di carattere generale; ma proprio perchè questo diritto è insito in ogni concorso, in ogni conferimento di incarico, è pleonastico ripeterlo.

PRESIDENTE. Facciamo il caso di un medico affetto da tubercolosi il quale apparentemente abbia l'idoneità fisica richiesta. Bisogna tener conto che egli avrà contatti con una comunità di detenuti; è quindi doveroso che l'amministrazione lo visiti.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetterei di sopprimere questa parte del comma purchè il senatore Maris non presenti poi, come ha preannunciato, altri emendamenti dello stesso tenore all'articolo 12.

MARIS. L'emendamento che presenterò all'articolo 12 verte su tutt'altro argomento e cioè pone l'accento sulla inutilità della frase « il Ministro riconosce la regolarità del procedimento, approva con decreto la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso ». Sarebbe, infatti, assurdo pensare che il Ministro approvi la graduatoria e dichiari i vincitori senza riconoscere la regolarità del procedimento.

GALANTE GARRONE. La situazione mi sembra abbastanza semplice: l'idoneità fisica all'incarico è, salvo errore, uno dei requisiti che il concorrente deve dichiarare sussistente sotto la sua responsabilità. È un requisito che deve essere accertato sempre e comunque. Del resto stabilire una previa visita medica di tutti gli aspiranti sarebbe certamente troppo macchinoso.

Sono, quindi, favorevole all'emendamento proposto anche perchè al successivo articolo 12 viene detto che il Ministro approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente articolo 5, e poichè tra questi requisiti da accertare vi è anche quello dell'idoneità fisica, diventa inutile parlarne alla lettera e) dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Maris tendente a sopprimere la seconda parte della lettera e).

(È approvato).

M A R I S . Il godimento del diritto di elettorato attivo politico previsto alla lettera f) richiama in causa il problema della cittadinanza e della qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica che abbiamo lasciato in sospeso.

Il diritto all'elettorato attivo si gode solo quando si è iscritti nelle liste elettorali; i non appartenenti alla Repubblica non sono iscritti nelle liste elettorali e non godono, dunque, del diritto all'elettorato attivo anche se potenzialmente ne sono in possesso.

Per ovviare ad un palese contrasto tra la lettera f) e la lettera b) dell'articolo 5, propongo un emendamento tendente a sopprimere le parole « godimento del ».

D E M A T T E I S , *relatore*. Si tratta di una norma di carattere generale. Anche colui che è ammesso ad un concorso all'età di 18 anni è evidente che non è iscritto nelle liste elettorali e non ha il godimento del diritto all'elettorato attivo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei domandare: chi non appartiene alla Repubblica italiana ha il godimento del diritto di elettorato attivo?

M A R I S . No, ed è questa la ragione del mio emendamento.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dunque chi è di nazionalità italiana e non ha più la cittadinanza italiana non può esercitare il diritto elettorale; come si concilia tutto questo con la lettera d) che abbiamo lasciato in sospeso, dove si dice « non appartenenti alla Repubblica? » Però io mi domando se non ci sia contraddizione tra le due cose. Se non si appartiene alla Repubblica, come si può essere elettori?

F O L L I E R I . L'iscrizione nelle liste elettorali non è un requisito concorrente ed assolutamente necessario. Infatti, alla lette-

ra d) dell'articolo 7 è detto che gli aspiranti debbono indicare nella domanda il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Però il fatto del godimento del diritto di elettorato attivo politico non si concilia con la posizione di italiano non appartenente alla Repubblica. Certamente l'italiano non appartenente alla Repubblica non può avere il diritto di elettorato attivo.

M A R I S . I cittadini di San Marino, per esempio, possono esercitare la loro professione nel territorio italiano: è un diritto loro riconosciuto dallo Stato italiano.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comunque, lasciamo sospeso anche questo punto.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'esame della lettera f) resta sospeso.

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 5.

(È approvato).

F O L L I E R I . In sede di coordinamento bisognerà eliminare nell'ultimo comma la citazione della lettera d), che abbiamo soppresso con l'approvazione dell'emendamento del senatore Maris.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.